

ALLEGATO A

Legenda dei reati

A.1 Legenda dei reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Dlgs 231/2001).....	2
A.2 Legenda dei reati societari (art. 25 ter del Dlgs 231/2001)	3
A.3 Legenda altri reati previsti dal Dlgs 231/2001	10

A.1 Legenda dei reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Dlgs 231/2001)

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, Dlgs 231/01)

- (a) Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- (b) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- (c) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- (d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- (e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, Dlgs 231/01)

- (a) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- (b) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- (c) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- (d) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- (e) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- (f) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- (g) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- (h) Concussione (art. 317 c.p.).
- (i) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

A.2 Legenda dei reati societari (art. 25 ter del Dlgs 231/2001)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

1) Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2) La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

1) Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

2) Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

1) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

2) Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falso in prospetto (art. 2623, co.1 e 2 c.c.)

(L'art. 2623 del c.c. è stato soppresso dalla L. 262/2005. Il falso in prospetto è oggi regolato dall'art. 173 bis del TUF, ma l'art. 25 ter del Dlgs 231/2001 non è stato aggiornato. Per il principio di "stretta legalità" il citato reato non è più presupposto della responsabilità amministrativa a meno che non intervenga un adeguamento).

1. Chiunque allo scopo di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha cagionato loro un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione (art. 2624, co.1 e 2 c.c.)

(L'art. 2624 del c.c. è stato soppresso dal Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39. Tale ipotesi di reato è oggi regolata dall'art. 27 del citato decreto, ma l'art. 25 ter del Dlgs 231/2001 non è stato aggiornato. Per il principio di "stretta legalità" il citato reato non è più presupposto della responsabilità amministrativa a meno che non intervenga un adeguamento).

1) I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di

ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2) Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Impedito controllo (art. 2625, co. 2 c.c.)

(Il Dlgs 27 gennaio 2010 , n. 39, ha modificato l'art. 2625 in esame eliminando il riferimento alla società di revisione. Si applica come sopra il principio di "stretta legalità" in attesa di un adeguamento del Dlgs 231/2001).

1) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali (eliminato: o alle società di revisione), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2) Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58

Indebita restituzione dei conferimenti (2626 c.c.)

1) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

1) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite,

sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

2) La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

1) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2) La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3) Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

1) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2) Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

1) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982 , n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

2) All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001 , n. 231, dopo le

parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile".

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

1) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

1) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2) Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

1) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

1) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)

1) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità

pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2) Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)

1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o ne accettano la promessa per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2) Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3) Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della

concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis c.c.)

1) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2) La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

A.3 Legenda altri reati previsti dal Dlgs 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis, Dlgs 231/2001)

- (a) Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- (b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- (c) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- (d) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- (e) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- (f) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- (g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- (h) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- (i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- (j) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- (k) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter, Dlgs 231/2001)

- (a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- (b) Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- (c) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);

- (d) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- (e) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- (f) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- (g) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- (h) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Falso nummario (Art. 25 bis, Dlgs 231/2001)

- (a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- (b) Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- (c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- (d) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- (e) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- (f) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- (g) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- (h) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- (i) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- (j) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis 1, Dlgs 231/2001)

- (a) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- (b) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);

- (c) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- (d) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- (e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- (f) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- (g) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- (h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

Reati con finalità di terrorismo (Art. 25 quater, Dlgs 231/2001)

- (a) Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- (b) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- (c) Dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche o eversive (art. 270-ter c.p.);
- (d) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- (e) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- (f) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- (g) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- (h) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- (i) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- (j) Istigazione a uno dei reati qui indicati (art. 302 c.p.).

Mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater 1, Dlgs 231/2001)

- (a) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies, Dlgs 231/2001)

- (a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- (b) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);

- (c) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- (d) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- (e) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- (f) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- (g) Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- (h) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- (i) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- (j) Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Reati di abuso di mercato (Art. 25 sexies, Dlgs 231/2001)

- (a) Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- (b) Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime (Art. 25 septies, Dlgs 231/2001)

- (a) Omicidio colposo (589 c.p.);
- (b) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies, Dlgs 231/2001)

- (a) Ricettazione (art. 648 c.p.);
- (b) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- (c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- (d) Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies, Dlgs 231/2001)

- (a) Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- (b) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941

- comma 3);
- (c) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
 - (d) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
 - (e) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
 - (f) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
 - (g) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies, Dlgs 231/2001)

- (a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (Art. 25 undecies, Dlgs 231/2001)

- (a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- (b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- (c) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- (d) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- (e) Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro l'ambiente (art. 452-octies c.p.);
- (f) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- (g) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- (h) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, artt 1-3bis, 6);
- (i) Scarico di acque reflue industriali (art. 137, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152);
- (j) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152);
- (k) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152);
- (l) Trasporto di rifiuti in violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152);
- (m) Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152);
- (n) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
- (o) Omessa iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152);
- (p) Violazione dei valori limite di emissione (art. 279, co.5, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152);
- (q) Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- (r) Inquinamento provocato da navi (artt. 8 e 9, Dlgs 6 novembre 2007, n. 202).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies, Dlgs 231/2001)

- (a) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.22 Dlgs 286/98);
- (b) Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 Dlgs 286/98).

Razzismo e Xenofobia (Art. 25 terdecies, Dlgs 231/2001)

- (a) Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.
- (b) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- (a) Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- (b) Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- (c) Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- (d) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- (e) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- (f) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- (g) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- (h) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- (i) Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- (j) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.22 Dlgs 286/98);
Disposizioni

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146)

- (a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- (b) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- (c) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- (d) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.

- 309);
- (e) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
 - (f) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - (g) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).